

Avv. Tiziana Sponga – Avv. Walter Miceli - Avv. Fabio Ganci

Via Sante Vincenzi n. 46 - 40138 Bologna
Tel.051/99.10.062 - Fax 051/99.10.062 - Cell. 328/2933044
PEC tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it
C.F. SPN TZN 73M44 A757K

TRIBUNALE DI FORLÍ
SEZIONE LAVORO

ATTO DI RIASSUNZIONE

CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.
E CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI
DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.
DEL PROCEDIMENTO R.G. n. 678/2016 GIÁ INSTAURATO INNANZI AL
TRIBUNALE DI FORLÍ SEZIONE LAVORO GIUDICE DOTT. MASCINI.

Per la Prof.ssa **CLAUDIA LEONE**, nata a Lecce (LE) il 13.12.1955, residente a Lecce (LE) alla Via Silvio Pellico n. 31, C.F. LNECLD55T53E506H, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla busta telematica di invio del presente ricorso in riassunzione, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Tiziana Sponga C.F. SPNTZN73M44A757K fax 0519910062, PEC tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it, Walter Miceli, C.F. MCLWTR71C17G273N, fax 0916419038, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, Fabio Ganci, C.F. GNCFBA71A01G273E, fax 0916419038, PEC fabioganci@pecavvpa.it, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca Versari, in Forlì nella Via J. Allegretti n. 17,

- RICORRENTE

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*,
- AMBITO TERRITORIALE DI LECCE**, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*,
- AMBITO TERRITORIALE DI BRINDISI**, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*,

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*,

tutti rappresentati ex lege dall'Avvocatura di Stato (C.F. 80068910373), con domicilio legale in Bologna (BO) alla via G. Reni n. 4, ed ex art. 417 bis c.p.c. dal Dott. Giuseppe Pedrielli (C.F. PDRGPP54L06C204M), Dirigente in servizio presso l'Ufficio VII - Ambito Territoriale Forlì - Cesena e Rimini, con domicilio legale presso il predetto Ufficio, sito in Forlì (FC), al Viale Salinatore n. 24

- **RESISTENTI**

E NEI CONFRONTI

- di tutti i docenti che hanno partecipato alla fase C delle procedure della mobilità indetta per l'anno 2016 ed inseriti nelle graduatorie di mobilità di fase C degli Ambiti Territoriali Nazionali per la classe di concorso A345 (lingua straniera inglese), in particolare quelli inseriti nelle graduatorie di mobilità di fase C degli Ambiti Territoriali Provinciali di Lecce e Brindisi.

* * *

PREMESSO CHE

- con ricorso ex artt. 414 c.p.c. e contestuale richiesta cautelare, R.G. 678/16, la ricorrente Sig.ra Leone Claudia adiva il Tribunale di Forlì sezione lavoro chiedendo di accertarsi e dichiararsi:

" IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti in contraddittorio,

- *accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia - ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art.40 comma 1 ultimo capoverso ("Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge") e comma 3 quinquies ("Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile") del d.lgs. 165/01 - della disposizione di cui alle "NOTE COMUNI" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile";*
- *emanare i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente, ordinando all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti al riconoscimento del suo diritto alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall'a.s. 2000/01 all'a.s. 2014/15, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, quindi, condannarla al riconoscimento di ulteriori punti 45 ai fini delle operazioni di mobilità nonché all'attribuzione alla ricorrente*

dell'Ambito Territoriale ad essa spettante in base al corretto punteggio vantato nonché ad adottare ogni provvedimento propulsivo affinché le amministrazioni resistenti emanino tutte le determinazioni consequenziali al predetto riconoscimento;

NEL MERITO

previa conferma del provvedimento cautelare eventualmente emesso,

- accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia - ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art.40 comma 1 ultimo capoverso ("Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge") e comma 3 quinquies ("Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile") del d.lgs. 165/01 - della disposizione di cui alle "NOTE COMUNI" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile";

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, ai fini della mobilità, il punteggio maturato per il servizio prestato nelle scuole paritarie ordinando all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti al riconoscimento del diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall'a.s. 2000/01 all'a.s. 2014/15, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, quindi, condannarla al riconoscimento di ulteriori punti 45 ai fini delle operazioni di mobilità nonché all'attribuzione alla ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio vantato nonché adottare ogni provvedimento propulsivo affinché le amministrazioni resistenti emanino tutte le determinazioni consequenziali al predetto riconoscimento."

- il Tribunale di Forlì sezione lavoro nella persona del Giudice Dott. Mascini accoglieva la domanda cautelare con provvedimento del 07/12/2016, con il quale ordinava "alle Amministrazioni resistenti, previa disapplicazione della disposizione di cui alle "note comuni" allegate al C.C.N.I. per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 nella parte in cui dispongono che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile", di valutare nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente in istituto scolastico paritario dall'a.s. 2000/01 all'a.s. 2014/15 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e per l'effetto attribuire nella predetta graduatoria per la mobilità i 45 punti corrispondenti ai fini dell'attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità", escludendo, inoltre, la necessità di integrare il contraddittorio;

- all'esito del giudizio di merito, il Tribunale di Forlì sezione lavoro nella persona del Giudice Dott. Mascini, all'udienza del 30/01/2018 tratteneva la causa per la decisione e con sentenza n. 35/2018 pubblicata il 30/01/2018 accoglieva il ricorso nel merito;

- la sentenza n. 35/2018 del 30/01/2018 emessa da Tribunale di Forlì sezione lavoro era appellata dall'Avvocatura di Stato per conto delle originarie parti resistenti avanti

alla Corte d'Appello di Bologna sezione lavoro con procedimento R.G. n. 206/2018;
- all'udienza del 07/02/2019 la Corte d'Appello di Bologna sezione lavoro esaminava in via preliminare l'eccezione di omessa integrazione del contraddittorio nel procedimento in I grado sollevata e con la sentenza n. 116/2019 pubblicata il 12/02/2019 *"ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, dichiara il difetto di integrità del contraddittorio e, per l'effetto, la nullità della sentenza appellata e rimette la controversia al primo giudice"* ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;

Con il presente atto la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, vista la **sentenza n. 116/2019 emessa dalla medesima Corte d'Appello di Bologna depositata e pubblicata in data 12/02/2019,**

RIASSUME IL PROCESSO

già instaurato innanzi al Tribunale di Forlì sezione lavoro con il n. R.G. 678/2016 chiedendo che venga concessa l'autorizzazione ad effettuare la notifica nei confronti dei litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 151 c.p.c. e che vengano accolte le domande riproposte.

Di seguito si ripropongono i motivi di fatto e di diritto dell'atto introduttivo della causa R.G. 678/2016 e che fedelmente si riportano:

"FATTO

*La prof.ssa **CLAUDIA LEONE** è un'insegnante di ruolo con sede di servizio presso l'I.C. San Mauro Pascoli di San Mauro Pascoli (FC).*

La ricorrente è abilitata all'insegnamento nella classe di concorso A345 – lingua straniera (inglese).

In forza dell'abilitazione, la ricorrente sin dall'anno scolastico 1982 è stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento utilizzabili per la stipula dei contratti a tempo indeterminato e per l'immissione in ruolo alle dipendenze del MIUR.

Il punteggio di servizio utile per la progressione nelle graduatorie ad esaurimento può essere maturato prestando servizio in una Scuola Statale oppure (e nella stessa misura) in una Scuola Paritaria.

La ricorrente dall'anno scolastico 2000/2001 all'anno scolastico 2014/2015 ha prestato servizio di insegnamento presso l'Istituto di Cultura e Lingue – Marcelline di Lecce (LE), riconosciuto paritario nell'a.s. 2000/2001 (cfr. doc. n. 3).

Successivamente, nell'anno scolastico 2015/2016, l'odierna ricorrente - in virtù del punteggio maturato con il servizio di insegnamento prestato alle dipendenze della suddetta Scuola Paritaria e della conseguente utile collocazione nelle graduatorie ad esaurimento - è stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del MIUR con contratto stipulato dal Dirigente per L'U.S.R. per la Puglia con sede provvisoria presso la Scuola Media "Dante Alighieri" di Lecce (LE) (cfr. docc. n.ri. 4 e 5)

Occorre precisare, in proposito, che l'assunzione in ruolo dei docenti avviene su una sede provvisoria. Ai sensi dell'art. 440 del T. U. (D. Lgs. 297/94), infatti, la conferma dell'assunzione è disposta alla fine dell'anno di prova. Ne consegue che, per ottenere l'assegnazione della sede definitiva, tutti i docenti neo immessi in ruolo devono obbligatoriamente presentare domanda di trasferimento.

La mobilità territoriale dei docenti prevista per l'anno scolastico 2016/2017 ha subito consistenti modifiche a seguito dell'approvazione della legge 107/2015. La Prof.ssa Claudia Leone, in particolare, nella sua qualità di docente assunta dalle graduatorie ad esaurimento nella fase C del piano straordinario di stabilizzazione varato con la legge 107/2015, ha partecipato alla così detta fase C dei movimenti territoriali. Gli insegnanti destinati alla fase C del piano di mobilità dovevano presentare una sola domanda con l'indicazione in ordine di preferenza di (rectius fino a) 100 Ambiti Territoriali e 100 province di destinazione.

La ricorrente risiede stabilmente con la sua famiglia - composta dal marito e da un figlio (doc. n. 11) - nel Comune di Lecce (LE). Proprio per questo motivo, la Prof.ssa Claudia Leone ha presentato domanda di trasferimento esprimendo come prime preferenze, per ottenere l'assegnazione all'Ambito Territoriale definitivo, gli Ambiti Territoriali appartenenti alla Provincia di Lecce e per prossimità geografica gli Ambiti Territoriali della Provincia di Brindisi. Nello specifico, la docente ha inserito come prime scelte, nell'ordine, gli Ambiti Territoriali PUGLIA 17, PUGLIA 18, PUGLIA 19, PUGLIA 20 della Provincia di Lecce e PUGLIA 11, PUGLIA 12 della Provincia di Brindisi.

La ricorrente, tuttavia, non ha ottenuto un Ambito definitivo compreso nella Provincia di Lecce né di Brindisi ed è stata assegnata, invece, ad un Ambito Territoriale della Provincia di Forlì da cui ha ottenuto l'assegnazione della sede di servizio attuale.

Il mancato trasferimento nell'Ambito Territoriale preferito dalla ricorrente, invero, deriva dalla mancata valutazione del servizio pre-ruolo svolto nella Scuola Paritaria ai fini dell'attribuzione del punteggio di mobilità.

La tabella di valutazione dei titoli allegata al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 8 aprile 2016, al punto I ("Anzianità di servizio"), lett. B), prevede **"per ogni anno di servizio pre-ruolo" l'attribuzione di "Punti 3"**.

La ratio della disposizione è rinvenibile nel **doveroso riconoscimento dell'esperienza di servizio dei docenti**. In poche parole, **chi insegna da più anni deve essere preferito, ai fini della mobilità, rispetto ai docenti meno esperti**.

Tuttavia, nelle "Note Comuni", apposte in calce alla tabella di che trattasi, il Contratto Integrativo stabilisce che **"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"**.

Il servizio pre-ruolo svolto dalla ricorrente nelle scuole paritarie, dunque, è stato integralmente valutato ai fini dello scorrimento nelle graduatorie ad esaurimento e di conseguenza ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, ma paradossalmente non vale nulla ai fini della mobilità.

La disposizione da ultimo richiamata ha comportato, nella fattispecie, la mancata assegnazione alla Prof.ssa Claudia Leone di ben 45 punti (3 per ognuno dei 15 anni di servizio svolti nelle scuole paritarie).

Se il MIUR avesse riconosciuto il punteggio del servizio pre-ruolo prestato in scuole paritarie, con conseguente attribuzione di **84 punti** complessivi ai fini della mobilità anziché di 39 punti (33 + 6 di ricongiungimento), la Prof.ssa Claudia Leone avrebbe raggiunto l'obiettivo del trasferimento in un Ambito Territoriale compreso nella sua provincia di residenza.

Infatti, gli ultimi due docenti che hanno ottenuto il trasferimento negli Ambiti Territoriali della provincia di Lecce (entrambi rispettivamente con punti 48) sono i Professori Pelizzoni Alessandra (Ambito Territoriale PUGLIA 17) e De Santis Cadia (Ambito Territoriale PUGLIA 20) - docenti che, al pari della ricorrente, hanno partecipato alla fase C del piano straordinario di mobilità (ossia alla fase destinata ai docenti neo assunti l'1/9/2015 da GAE nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni).

Inoltre, se il MIUR avesse riconosciuto il punteggio del servizio pre-ruolo prestato in scuole paritarie, con conseguente attribuzione di **78 punti** complessivi ai fini della mobilità su Ambiti Territoriali di provincie diverse da quella di residenza, anziché di 33 punti, la Prof.ssa Claudia Leone avrebbe raggiunto l'obiettivo del trasferimento nell'Ambito Territoriale della Provincia di Brindisi, indicata tra le prime preferenze, in quanto prossima geograficamente alla sua

Provincia di residenza (Lecce).

Infatti, gli ultimi cinque docenti che hanno ottenuto il trasferimento nell'Ambito Territoriale PUGLIA 11 della provincia di Brindisi (rispettivamente con 63 punti, 59 punti e 56 punti) sono i Professori Emiliano Anna (Ambito Territoriale PUGLIA 11), Ferraro Patrizia (Ambito Territoriale PUGLIA 11) e Rizzo Laura (Ambito Territoriale PUGLIA 11); e gli ultimi due docenti che hanno ottenuto il trasferimento nell'Ambito Territoriale PUGLIA 12 nella Provincia di Brindisi (rispettivamente con 52 punti e 30 punti) sono i Professori Mameli Lucia (Ambito Territoriale PUGLIA 12) e Bellanova Maddalena (Ambito Territoriale PUGLIA 12) - tutti docenti che, al pari della ricorrente, hanno partecipato alla fase C del piano straordinario di mobilità (ossia alla fase destinata ai docenti neo assunti l'1/9/2015 da GAE nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni).

*

DIRITTO

1- VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA REGOLANTE L'EQUIPARAZIONE TRA SCUOLA PARITARIA E SCUOLA STATALE.

La disposizione contrattuale che non consente la valutazione del servizio svolto nelle scuole paritarie, invero, viola la **L. n. 62/2000** "Norme per la parità scolastica e disposizione sul diritto allo studio ed all'istruzione". Tale Legge ha definitivamente sancito la **piena parità scolastica tra scuola statale e scuola non statale** riconoscendo che **le scuole private "svolgono un servizio pubblico"** (art. 1, commi 1 e 3) e **costituiscono, insieme alle scuole statali, "il sistema nazionale di istruzione pubblica"** (così Tar Campania sez. II, sentenza del 08.02.2001).

Più precisamente, ai sensi della citata L. n. 62/2000

- **"Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita" (art. 1, comma 1);**
- **"Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la**

domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5, e 6." (art. 1, comma 2);

- (...) "*Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap*" (...) (art. 1, comma 3);

- "*La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore*" (art. 1, comma 4).

*

In sintesi, il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, *impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.*

*

Il D.L. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006 ha poi sostituito le allora vigenti quattro tipologie di scuole non statali (autorizzate, parificate, legalmente

riconosciute e pareggiate) con l'unica categoria della "scuola paritaria", riconducendo così le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: "scuole paritarie riconosciute" e "scuole non paritarie". Infatti, l'art. 1-bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che "le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie". Dal tenore letterale della normativa appena citata risulta evidente che le scuole paritarie hanno completamente assorbito le categorie di scuola legalmente riconosciuta e di scuola pareggiata.

*

In ragione di tale riconduzione di tutte le scuole non statali previste dal D. Lgs. n. 297/1994 all'unica categoria delle scuole paritarie e dell'equiparazione tra scuole statali e scuole paritarie, il Legislatore, all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 255 del 3/7/2001, ha inoltre previsto che "i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".

In applicazione della suddetta norma di legge, il punteggio maturato per il servizio svolto nelle scuole paritarie è stato riconosciuto ai docenti inseriti nelle graduatorie ai fini della loro immissione in ruolo nonché nelle tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente (all'uopo si veda tabella allegata al bando di concorso del 23/2/16 nella quale è prevista l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto "nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado").

Sul punto, poi, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1102/2002, ha affermato che "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa".

In tal senso anche la giurisprudenza di merito: "Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n. 67 - che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali

nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di Stato, conferma **l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche.** Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'**art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001**, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal **parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010** che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire o mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da quest'ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297" (Cfr. Trib. di Rimini, sent. n. 647/2014).

*

Nonostante la piena equiparazione normativa tra le scuole paritarie e le scuole statali, il punteggio maturato dai docenti per il servizio svolto nelle scuole paritarie non viene riconosciuto dall'Amministrazione scolastica ai fini della mobilità.

E ciò in un contesto nel quale le attività d'insegnamento svolte da parte ricorrente hanno comportato **un'assoluta identità di obblighi contrattuali** rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi che hanno prestato servizio pre-ruolo presso una scuola pubblica.

Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai docenti:

preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; verifica in classe e correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie; partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti; informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali; partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe; svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale; attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento; attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione.

*

Infine, occorre osservare come la valutazione del punteggio di servizio ai fini della mobilità non abbia nulla a che vedere con il diverso istituto delle ricostruzione della carriera e, dunque, incomprensibile appare la disposizione oggi impugnata laddove stabilisce che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”.

Ciò premesso, è bene comunque ricordare che il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutato anche ai fini della ricostruzione di carriera ex art. 485 del D. Lgs, 297/94 così come ha riconosciuto la Ragioneria Generale dello Stato nel parere n. 69864 del 4/10/2010. Secondo tale parere, invero, alla luce delle modifiche normativamente disposte, i servizi pre-ruolo svolti nelle istituzioni non statali paritarie sono valutabili, ai fini sia giuridici che economici, ex art. 485 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297, ossia ai sensi della disposizione che prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate” (comma 2), oggi fatte rientrare entrambe nelle scuole “paritarie”.

Si noterà, in proposito, che l’art. 485 del T.U. del 1994 non cita esplicitamente le odierne scuole paritarie fra le scuole non statali il cui insegnamento può essere riconosciuto in carriera – e, invece, menziona a tal fine solo le scuole pareggiate – solo perché il predetto Testo Unico è stato pubblicato ben prima della data in cui è stata varata la legge n. 62 del 10 marzo 2000, così come integrata dal D.L. 250/2005. Tale disposizione di legge, come abbiamo già detto, ha sostituito le allora vigenti quattro tipologie di scuole non statali (autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) con l’unica categoria di scuola paritaria. Ne consegue che ogni disposizione normativa relativa alla soppressa categoria delle scuole pareggiate può essere riferita, alla luce della predetta riforma, alle scuole paritarie.

2- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE.

La mancata piena valorizzazione del servizio svolto nelle scuole paritarie comporta peraltro una palese violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e d’imparzialità della P.A. di cui agli art. 3 e 97 della Costituzione.

*Il principio di pari dignità e non discriminazione tra docenti che hanno prestato servizio presso scuole paritarie e docenti che invece hanno prestato servizio presso scuole statali, peraltro, è stato richiamato da **numerose risoluzioni del Parlamento Europeo** con le quali gli Stati membri sono stati invitati formalmente a non praticare alcuna discriminazione tra scuola statale e scuola paritaria.*

La pari dignità riconosciuta ex lege alle scuole paritarie ed a quelle statali implica, dunque, che il servizio svolto nelle prime non possa essere valutato diversamente. In difetto, si attuerebbe un grave discriminazione, altamente lesiva della stessa dignità del lavoratore, non essendovi ragione per diversificare servizi aventi per legge le medesime caratteristiche.

In tal senso si è espresso il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione Europea, sentenza del 30 aprile 2009 Aayhan c/ Parlamento, F-65/07, punti 101 e 102, laddove non si ritiene ragione sufficiente per un diverso trattamento la mera esistenza di un rapporto di lavoro con il Parlamento Europeo (cfr. altresì sentenza 4 giugno 2009, Adjemian c/ Commissione, F 134/07). In tale sentenza si rammenta che i principi della parità di trattamento e della non discriminazione costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario. Secondo una giurisprudenza costante, si configura una violazione del principio della parità di trattamento, in particolare, quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso e tale disparità non è oggettivamente giustificata (sentenza della Corte 11 gennaio 2001, causa C-389/98 P, Gevaert/Commissione, Racc. pag. I-65, punto 54; sentenze del Tribunale di primo grado 15 marzo 1994, causa T-100/92, La Pietra/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-83 e II-275, punto 50; 16 aprile 1997, causa T-66/95, Kuchlenz-Winter/Commissione, Racc. pag. II-637, punto 55, e 21 luglio 1998, cause riunite T-66/96 e T-221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I-A-449 e II-1305, punto 129; ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2007, causa T-415/06 P, De Smedt/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 52).

QUANTO AL RICHIESTO PROVVEDIMENTO CAUTELARE.

Il fumus boni juris emerge dai motivi di ricorso. Quanto al periculum in mora si rileva come lo stesso consista nel pregiudizio imminente ed irreparabile che potrebbe – nelle more del giudizio – derivare alla ricorrente, atteso che la mancata attribuzione nell'ambito della procedura di mobilità per cui è causa di ben 45 punti - per i quindici anni di servizio svolti nella scuola

paritaria – ha comportato l’assegnazione di una sede lavorativa a San Mauro Pascoli (Provincia di Forlì-Cesena), a centinaia di chilometri di distanza dal Comune di residenza (Lecce) e dal proprio nucleo familiare; nonchè la circostanza di dover dovuto trovare una sistemazione in Provincia di Forlì-Cesena, stante l’assoluta impossibilità di fare la pendolare giornaliera tra Lecce e San Mauro Pascoli (FC).

Le operazioni di mobilità sono terminate sulla Provincia di Lecce e la Prof.ssa Claudia Leone non ha ottenuto neppure l’assegnazione provvisoria, dunque, solo una pronuncia cautelare potrebbe tutelare il bene della vita rivendicato dalla ricorrente.

*Il pregiudizio subito dalla ricorrente è peraltro “irreparabile”, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa **sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente** (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post).*

L’illegittimità della procedura di mobilità comporta, infatti, per la ricorrente, l’allontanamento dal proprio coniuge e, quindi, un grave pregiudizio per l’unità del nucleo familiare (del quale fa parte anche un figlio).

Tutto ciò in disprezzo della tutela accordata dalla Carta Costituzionale alla famiglia con gli artt. 29, 30, 31 e, in particolare, con l’art. 37, che recita: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”.

Tali principi sono stati trasfusi dalla giurisprudenza di merito in numerosi provvedimenti cautelari, anche in materia di mobilità, con i quali sono state riconosciute le ragioni d’urgenza in considerazione dei “pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente” (Trib. Roma, ordinanza cautelare del 26/1/2000; Trib. Roma, ordinanza cautelare del 20/1/2011; Tribunale di Tivoli ordinanza cautelare del 4/2/2016).

*Tutto ciò premesso la Prof.ssa **CLAUDIA LEONE**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,*

CHIEDE CHE L’ON.LE TRIBUNALE ADITO

Reiectis adversis

previo accertamento dell’illegittimità con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella

parte in cui dispone che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”,

VOGLIA

IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti in contraddittorio,

- *accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia - ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art.40 comma 1 ultimo capoverso (“Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”) e comma 3 quinquies (“Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”) del d.lgs. 165/01 - della disposizione di cui alle “NOTE COMUNI” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”;*
- *emanare i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente, ordinando all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti al riconoscimento del suo diritto alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall'a.s. 2000/01 all'a.s. 2014/15, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, quindi, condannarla al riconoscimento di ulteriori punti 45 ai fini delle operazioni di mobilità nonché all'attribuzione alla ricorrente dell'Ambito Territoriale ad essa spettante in base al corretto punteggio vantato nonché ad adottare ogni provvedimento propulsivo affinché le amministrazioni resistenti emanino tutte le determinazioni consequenziali al predetto riconoscimento;*

NEL MERITO

previa conferma del provvedimento cautelare eventualmente emesso,

- *accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia - ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art.40 comma 1 ultimo capoverso (“Nelle materie*

relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”) e comma 3 quinquies (“Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”) del d.lgs. 165/01 - della disposizione di cui alle “NOTE COMUNI” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”;

- *accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, ai fini della mobilità, il punteggio maturato per il servizio prestato nelle scuola paritarie ordinando all’Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti al riconoscimento del diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, del servizio d’insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall’a.s. 2000/01 all’a.s. 2014/15, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, quindi, condannarla al riconoscimento di ulteriori punti 45 ai fini delle operazioni di mobilità nonché all’attribuzione alla ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio vantato nonché adottare ogni provvedimento propulsivo affinché le amministrazioni resistenti emanino tutte le determinazioni consequenziali al predetto riconoscimento.*

*

Si allegano i seguenti documenti:

1. *Estratto graduatorie ad esaurimento della provincia di Lecce in cui si trovava inserita la ricorrente prima dell’immissione in ruolo;*
2. *Certificazioni rilasciate dall’Istituto Cultura e Lingue - Marcelline di Lecce (LE) attestanti i servizi svolti dalla ricorrente negli anni scolastici compresi tra il 2000/01 e il 2014/15;*
3. *Dichiarazione di riconoscimento dello status di “Scuola Paritaria” dell’Istituto Cultura e Lingue - Marcelline di Lecce (LE) rilasciata dall’Istituto medesimo;*
4. *Contratto a tempo indeterminato stipulato dalla ricorrente;*
5. *Autocertificazione della presa di servizio del 01.07.2016 presso la sede provvisoria Scuola Media Statale “D. Alighieri” di Lecce;*

6. Domanda di mobilità inoltrata dalla ricorrente, con allegata richiesta di valutazione servizi nella scuola paritaria (Allegato D);
7. Esito della domanda di trasferimento della ricorrente con attribuzione del relativo punteggio;
8. Notifica dell'Ambito Territoriale di assegnazione definitiva e di assegnazione presso l'I.C. San Mauro Pascoli di San Mauro Pascoli (FC);
9. Autocertificazione della presa di servizio del 01.09.2016 presso l'I.C. San Mauro Pascoli di San Mauro Pascoli (FC);
10. Esiti dei movimenti nella provincia di Lecce con evidenziato il nominativo dell'ultimo docente comparabile che ha ottenuto il trasferimento;
11. Esiti dei movimenti nella provincia di Brindisi con evidenziato il nominativo dell'ultimo docente comparabile che ha ottenuto il trasferimento;
12. Certificato contestuale di stato di famiglia e di relativa residenza della ricorrente, rilasciato dal Comune di Lecce;
13. Tabella di valutazione dei titoli per le graduatorie ad esaurimento;
14. Tabella di valutazione dei titoli, punto D.1, allegata al bando di concorso per il personale docente indetto con D.D.G. n. 106 del 23/2/2016;
15. CCNI per la mobilità del personale docente siglato in data 8/4/2016 ed allegata Tabella di valutazione titoli (comprensiva di "Note comuni");
16. Circolare operativa MIUR n. 241 dell'8/4/2016;
17. Nota n. 0069064 del 4/8/2010 emessa dalla Ragioneria Generale dello Stato;
18. Sentenza Trib. Lav. di Rimini n. 64/2014;
19. Tribunale della funzione pubblica dell'Unione Europea, sentenza del 30 aprile 2009 Aayhan c/ Parlamento, F-65/07.
20. Giurisprudenza favorevole.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti Procuratori che si dichiarano antistatari."

* * *

Anche nell'attuale sede di riassunzione della causa R.G. 678/2016

SI REITERA LA RICHIESTA DI EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE
in quanto, si rileva, in merito al *periculum in mora*, che vi sia pregiudizio imminente ed

irreparabile che potrebbe – nelle more del giudizio – derivare alla ricorrente.

Successivamente all’emissione della sentenza della CdA di Bologna sezione lavoro n. 116/2019 del 12/02/2019, che ha annullato la sentenza di I grado di questo Tribunale di Forlì, l’Ambito Territoriale Provinciale di Forlì-Cesena ha emesso il decreto n. 917 del 03/04/2019, **con il quale ha ripristinato la titolarità della ricorrente Leone Claudia** dalla Puglia - ove era stata trasferita in esecuzione, prima, dell’ordinanza cautelare e, poi, della sentenza oggi annullata - **all’Emilia Romagna presso I.C. di San Mauro Pascoli (FC).** ([doc. n. 2 della riassunzione](#))

Attualmente, il provvedimento dell’Ambito di Forlì – Cesena determina, nuovamente, per la Sig.ra Leone, l’allontanamento di centinaia di chilometri dalla casa di residenza e dalla famiglia, escludendosi recisamente che la stessa possa fare la pendolare tra la Puglia e l’Emilia Romagna.

E’, altresì, da rilevare che la salute della Sig.ra Leone è venuta a peggiorare: la medesima, dalla primavera del 2017, è stata dichiarata dall’INPS invalida al 50%, come è indicato nel relativo verbale del 27 aprile 2017, che si allega ([doc. n. 3 della riassunzione](#)).

La ricorrente è affetta, tra le altre, da una grave patologia all’occhio sinistro, che le ha causato la perdita di quasi la totalità delle diottrie, come attesta la diagnosi medica rilasciata dall’Ospedale San Raffaele di Milano, all’esito della visita specialistica ([doc. n. 4 della riassunzione](#)).

Per la Sig.ra Leone la riassegnazione a San Mauro Pascoli, in provincia di Forlì – Cesena comporta l’allontanamento dalla propria casa familiare, quindi di un ambiente conosciuto, ma soprattutto dall’assistenza quotidiana del marito che accompagna la moglie al lavoro tutti i giorni e la va a prendere, aiutandola nella gestione degli spostamenti, assolutamente non agevoli e difficoltosi, stante l’attuale stato di invalidità legato alla vista della Sig.ra Leone.

Se la presente domanda cautelare non fosse accolta, la Sig.ra Leone dovrà tornare a lavorare a San Mauro Pascoli fino all’esito della decisione nel merito, e per questo lasso di tempo si troverà da sola a centinaia di chilometri da casa, privata dell’assistenza del marito ed obbligata a fare fronte alle esigenze di vita quotidiana senza il suo aiuto: la ricorrente non ha conoscenti né parenti a San Mauro Pascoli o nelle vicinanze che

possano offrirle il supporto continuativo che le da ogni giorno il marito, con lei convivente.

Il pregiudizio subito dalla ricorrente è peraltro “irreparabile”, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa **sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente** (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

L’illegittimità della procedura di mobilità comporta, infatti, per la ricorrente, l’allontanamento dal proprio coniuge e, quindi, un grave pregiudizio per l’unità del nucleo familiare (del quale fa parte anche un figlio), nonché del diritto all’assistenza da questi prestata.

Tutto ciò in dispregio della tutela accordata dalla Carta Costituzionale alla famiglia con gli artt. 29, 30, 31 e 37.

Tali principi sono stati trasfusi dalla giurisprudenza di merito in numerosi provvedimenti cautelari, anche in materia di mobilità, con i quali sono state riconosciute le ragioni d’urgenza in considerazione dei “*pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente*” (Trib. Roma, ordinanza cautelare del 26/1/2000; Trib. Roma, ordinanza cautelare del 20/1/2011; Tribunale di Tivoli ordinanza cautelare del 4/2/2016).

* * *

Tutto ciò premesso, la Sig.ra Leone Claudia, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

CHIEDE

all’Ill.mo Tribunale adito

IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti in contraddittorio, di accogliere la domanda cautelare ed

- accertare e dichiarare l’illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia - ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e dell’art.40 comma 1 ultimo capoverso (“*Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione*

collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”) e comma 3 quinquies (“Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”) del d.lgs. 165/01 - della disposizione di cui alle “NOTE COMUNI” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”;

- emanare i provvedimenti d’urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell’interesse della ricorrente, ordinando all’Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti al riconoscimento del suo diritto alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, del servizio d’insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall’a.s. 2000/01 all’a.s. 2014/15, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, quindi, condannarla al riconoscimento di ulteriori punti 45 ai fini delle operazioni di mobilità nonché all’attribuzione alla ricorrente dell’Ambito Territoriale ad essa spettante in base al corretto punteggio vantato nonché ad adottare ogni provvedimento propulsivo affinché le amministrazioni resistenti emanino tutte le determinazioni consequenziali al predetto riconoscimento;

NEL MERITO

in via preliminare accogliere l’odierna istanza per la notificazione ai sensi dell’art. 151 c.p.c. al fine di integrare il contraddittorio necessario, così come affermato e richiesto dalla Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 116/2019;

in via principale fissare l’udienza per la discussione del ricorso R.G. n. 678/2016 riassunto con il presente atto, con ogni preordinato e/o conseguente incombente, ai fini dell’accoglimento dello stesso, in conformità alle richieste formulate con l’antescritto ricorso.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti Procuratori che si dichiarano antistatari.

Si producono:

- 1) Copia della sentenza n. 116/2019 della CDA di Bologna con attestazione di conformità;
- 2) Decreto n. 917/2019 A.T.P di Forlì-Cesena di ripristino titolarità in provincia di Forlì-Cesena;
- 3) Verbale di invalidità INPS del 27/4/2017;
- 4) Certificato della visita medica presso Ospedale San Raffaele del 05/12/2018;
- 5) Fascicolo di parte del giudizio di II grado avanti alla CDA di Bologna R.G. n. 206/2018 contenente anche il fascicolo di parte del giudizio di I grado avanti al Tribunale di Forlì sez. lav. R.G. n. 678/2016, ivi ritualmente depositato (la cui produzione si riserva con buste telematiche successive).

* * *

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente, giusta procura alle liti allegata alla busta telematica di invio del presente atto,

PREMESSO CHE

- il ricorso introduttivo ha per oggetto l'accertamento del **diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio del servizio maturato prestato nelle scuole paritarie ai fini della mobilità 2016 e seguenti, per ottenere il riconoscimento di ulteriori 45 punti ai fini delle operazioni di mobilità, nonché l'attribuzione del trasferimento, nell'Ambito Territoriale Provinciale, nella sede di servizio spettante in base al corretto punteggio così risultante nella graduatoria di mobilità, in particolare per gli Ambiti Territoriali Provinciali di Lecce e Brindisi;**
- Le operazioni di mobilità relative all'anno 2016 hanno coinvolto un esteso numero di docenti, anche in quanto, successivamente alle nuove immissioni in ruolo attraverso il piano straordinario di assunzioni del 2015, la partecipazione alla mobilità del 2016 è stata obbligatoria per tutti i docenti nuovi immessi;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* **deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a di tutti i**

docenti che hanno partecipato alla fase C delle procedure della mobilità indetta per l'anno 2016 ed inseriti nelle graduatorie di mobilità di fase C degli Ambiti Territoriali Nazionali per la classe di concorso A345 (lingua straniera inglese), in particolare quelli inseriti nelle graduatorie di mobilità di fase C degli Ambiti Territoriali Provinciali di Lecce e Brindisi,

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso in riassunzione nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti*

individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica **continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive**. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO IN RIASSUNZIONE

- **nei confronti di tutti i docenti che hanno partecipato alla fase C delle operazioni di mobilità del 2016** e sono stati inseriti nelle graduatorie della Fase C per la **classe di concorso A345 (lingua straniera inglese)**, in particolare quelle degli **Ambiti Territoriali Provinciali di Lecce e Brindisi** - **attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:**
 - a) **autorità giudiziaria** innanzi alla quale si procede, **numero di registro del ricorso e data dell'udienza;**
 - b) **nome della ricorrente** e indicazione dell'**amministrazione intimata;**
 - c) **sunto dei motivi del ricorso in riassunzione;**
 - d) **indicazione dei controinteressati, genericamente individuati** come *"di tutti i docenti che hanno partecipato alla fase C delle procedure della mobilità indetta per l'anno 2016 ed inseriti nelle graduatorie di mobilità di fase C degli Ambiti Territoriali Nazionali per la classe di concorso A345 (lingua straniera inglese), in particolare quelli inseriti nelle graduatorie di mobilità di fase C degli Ambiti Territoriali Provinciali di Lecce e Brindisi"*;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

* * *

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato, e pertanto viene versato un contributo unificato pari ad € 259,00.

Salvis iuribus

Bologna, li 10.05.2019

Avv. Tiziana Sponga

Avv. Fabio Ganci

Avv. Walter Miceli